



ISTITUTO COMPRESIVO “VALLE DEL MONTONE”
Sede Dirigenza: Viale Marconi n. 123 Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)

Tel. 0543/767183 - e-mail: foic80800l@istruzione.it – pec:

foic80800l@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico: FOIC80800L – Codice Fiscale 92046490402

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENI IN USO GRATUITO

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo ed i criteri per la concessione di beni (libri, attrezzature, strumenti didattici, materiale informatico hardware e software) in comodato d'uso gratuito agli studenti.

La concessione in uso gratuito non può comportare per l'istituzione scolastica l'assunzione di oneri eccedenti il valore di mercato del bene e deve essere subordinata all'assunzione di responsabilità per la sua utilizzazione da parte del comodatario.

La concessione è sempre revocabile e non può estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati che saranno definiti con l'emanazione di un apposito contratto di comodato.

Il comodatario, inoltre, si impegna a non eseguire modifiche del bene ottenuto in concessione. Per i beni informatici, modifiche o installazioni di software sono possibili solo per motivi didattici e dovranno essere richieste dai docenti. I comodatari sono personalmente responsabili delle installazioni di software non coerenti con le attività connesse con il raggiungimento degli obiettivi didattici previsti dalla scuola.

Il comodante ha facoltà di richiedere il ripristino totale o parziale del bene a cura e spese del comodatario, fatti salvi gli eventuali provvedimenti del caso.

Art. 2 – Modalità della concessione

I beni sono concessi su richiesta scritta da parte del comodatario.

Art. 3 – Doveri del comodatario

In relazione all'utilizzo dei beni, il comodatario deve assumersi nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione (divieto di subcomodato);
- custodire e conservare con la massima cura il bene concesso in comodato d'uso impiegando la diligenza del buon padre di famiglia, di cui all'art. 1804 comma 1, Codice Civile;
- segnalare tempestivamente guasti o malfunzionamenti dell'apparecchiatura, in normali condizioni d'uso, per difetto materiale e/o di fabbricazione non imputabili a danneggiamento e/o incuria;
- provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione e alle riparazioni ordinarie e straordinarie del bene per mantenerlo in perfetta efficienza;
- conservare l'imballo originale del bene, oltre a tutta la documentazione di accompagnamento del bene stesso;

- usare il bene nel rispetto di tutte le leggi e normative comunitarie, nazionali, regionali e locali in vigore o che entreranno in vigore durante la durata del contratto;
- assumersi ogni rischio e responsabilità, nei confronti di terzi, conseguente all'utilizzo del bene rinunciando a qualsiasi diritto, ragione e azione verso il comodante;
- comunicare in maniera tempestiva qualsiasi variazione di residenza;
- restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione.

Art. 4 – Responsabilità del comodatario

Il comodatario è responsabile di ogni danno causato al bene o per il deperimento dello stesso derivante da qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile (urti, cadute, uso improprio, guasti e difetti causati da parti estranee al prodotto e/o derivanti dal conflitto con componenti aggiuntivi).

Resta inteso che la proprietà del bene permane alla Scuola.

Art. 5 – Modalità di richiesta

Occorre produrre apposita richiesta all'ufficio di segreteria che le assume al protocollo. La domanda è soggetta a valutazione in merito alle finalità della concessione.

Art. 6 - Risoluzione anticipata del contratto

Il contratto di comodato d'uso si scioglie anticipatamente nei seguenti casi:

1. ritiro o trasferimento dell'alunna o dell'alunno ad altro Istituto;
2. modifica delle motivazioni per cui il bene è stata concesso in comodato d'uso.

Il contratto inoltre può essere risolto anticipatamente dal comodante nel caso di mancato rispetto di una o più delle disposizioni indicate nel precedente art. 3 – Doveri del comodatario.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, il comodatario dovrà procedere alla restituzione del bene secondo quanto specificato nel successivo art. 7 - Restituzione del bene.

Art. 7 - Restituzione del bene

Alla scadenza del contratto di comodato, o alla sua risoluzione anticipata, il comodatario è tenuto alla restituzione del bene. I termini di riconsegna sono quelli indicati sul contratto di comodato. Il mancato rispetto di una o più delle disposizioni di cui sopra può determinare la risoluzione anticipata del contratto da parte del comodante, mediante richiesta scritta.

Il comodatario non è responsabile per il deterioramento derivante dal normale uso del bene. Sono a carico del comodatario le spese per l'utilizzazione del bene.

Art. 8 – Criteri di assegnazione

I device digitali sono concessi alle alunne e agli alunni in base a particolari progettualità. In caso di risoluzione anticipata la consegna dovrà avvenire entro i termini indicati dalla scuola nella richiesta di riconsegna.

La riconsegna dovrà essere effettuata presso l'Ufficio di Segreteria della scuola. In tale sede sarà verificato che il bene si trovi nello stesso stato in cui il comodatario lo ha ricevuto, completo dell'imballo originario e di tutta la documentazione di accompagnamento del bene stesso, in buono stato di conservazione e di corretto funzionamento, tranne il normale deterioramento per l'uso.

In caso contrario si procederà secondo quanto contenuto nell'Art. 9 - Risarcimento danni. Un apposito verbale, che certificherà la riconsegna del bene, verrà redatto anche in caso di risoluzione anticipata del contratto di comodato.

In caso di mancata restituzione del bene entro i termini previsti si procederà secondo quanto stabilito nel successivo art. 8 - Risarcimento danni.

Art. 9 - Risarcimento danni

In caso di mancata restituzione del bene, il comodatario è tenuto a versare alla Scuola il corrispettivo del danno, salvo l'eventuale maggiorazione per un nuovo acquisto, fatto dalla Scuola, avente caratteristiche simili.

Art. 10 - Rinvii

Per quanto non espressamente previsto si rinvia, ove compatibili, alle disposizioni di cui agli articoli 1803 e ss. del codice civile.